



Bruxelles, 22.5.2018
COM(2018) 311 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che, in previsione del recesso del Regno Unito dall'Unione, autorizza l'avvio di negoziati
volti alla suddivisione delle concessioni dell'OMC sui contingenti tariffari spettanti
all'Unione, allegate all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 29 marzo 2017 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea (UE), di cui è attualmente Stato membro.

Il recesso del Regno Unito dall'UE ha implicazioni che vanno oltre le relazioni bilaterali tra l'UE e il Regno Unito, in particolare per quanto riguarda gli impegni assunti in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC). UE e Regno Unito sono entrambi membri originali dell'OMC. Quando, nel 1994, la Comunità europea accettò l'accordo istitutivo dell'OMC e i connessi accordi commerciali multilaterali, l'elenco delle concessioni e degli impegni ("elenco dell'OMC riferito all'UE") allegato per le Comunità europee all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) fu allegato contemporaneamente per il Regno Unito. L'elenco dell'UE riporta quindi impegni che sono applicabili anche al Regno Unito in quanto membro dell'OMC.

Gli impegni elencati per le merci continueranno ad applicarsi al territorio dell'UE, ma rispetto ad oggi gli impegni quantitativi dell'UE dovranno essere adattati in considerazione del recesso del Regno Unito dall'UE, in particolare in termini di contingenti tariffari: poiché l'elenco dell'OMC riferito all'UE non si applicherà più al Regno Unito, occorre suddividere fra Regno Unito e UE gli attuali contingenti tariffari dell'UE consolidati all'OMC (per determinati prodotti agricoli, della pesca e industriali), in modo che la ripartizione acquisti efficacia il giorno in cui l'elenco dell'OMC riferito all'UE non si applicherà più al Regno Unito.

A norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, la modifica delle concessioni implica che l'UE dovrà negoziare la suddivisione dei contingenti tariffari con i membri dell'OMC per i quali è riscontrata, nell'ambito dei singoli contingenti tariffari, l'esistenza di sostanziali diritti di accesso al mercato (ossia i membri che detengono un interesse come fornitore principale o un interesse sostanziale o ancora un diritto derivante dal fatto che la concessione era stata inizialmente negoziata con essi). L'UE si consulterà anche con i membri dell'OMC detentori di diritti di consultazione.

I negoziati dovranno essere condotti in tempi brevi, perché nelle previsioni il Regno Unito uscirà dall'UE il 30 marzo 2019. Detto questo, è in via di negoziazione un accordo di recesso, nel cui contesto i negoziatori dell'UE e del Regno Unito hanno concordato un testo delle disposizioni transitorie in base al quale, all'entrata in vigore dell'accordo di recesso, il diritto dell'Unione, compresi gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte (quali il GATT 1994), dovrebbe continuare ad applicarsi al Regno Unito dalla data di recesso al 31 dicembre 2020.

Può accadere che non tutti gli accordi a norma dell'articolo XXVIII possano essere conclusi con i pertinenti membri dell'OMC nei tempi a disposizione, almeno non per tutti i contingenti tariffari interessati.

Parallelamente alla presente raccomandazione la Commissione propone pertanto un atto legislativo di base (secondo la procedura legislativa ordinaria) che, se mancherà la conclusione di accordi a norma dell'articolo XXVIII, consentirà all'UE di decidere unilateralmente la suddivisione dei contingenti tariffari, in conformità dell'articolo

XXVIII, e conferirà alla Commissione le competenze necessarie per poter modificare di conseguenza le applicabili disposizioni unionali sull'apertura e l'applicazione dei corrispondenti contingenti tariffari.

Obiettivo della presente raccomandazione è pertanto autorizzare la Commissione ad avviare, in virtù dell'articolo XXVIII del GATT 1994, negoziati volti alla modifica dell'elenco dell'OMC riferito all'Unione europea relativamente a determinate concessioni (in particolare, i contingenti tariffari consolidati all'OMC), ai fini della loro suddivisione fra Unione e Regno Unito.

Dal canto suo il Regno Unito dovrà avviare in sede OMC le procedure atte alla definizione del proprio elenco delle concessioni e degli impegni già prima della data in cui cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione. Occorre quindi autorizzare il Regno Unito ad avviare le procedure necessarie per stabilire, d'intesa con altri membri dell'OMC, la propria quota dei contingenti tariffari attualmente inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'UE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non pertinente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 207 e articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La politica commerciale comune è elencata tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione all'articolo 3 del TFUE. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del TFUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE.

- **Proporzionalità**

La presente raccomandazione propone al Consiglio di autorizzare la Commissione ad avviare, in virtù dell'articolo XXVIII del GATT 1994, negoziati volti alla modifica delle concessioni dell'OMC riferite all'Unione europea relativamente ai contingenti tariffari consolidati. Per modificare le concessioni riprese nell'elenco riferito a un membro dell'OMC, le regole dell'OMC impongono questa procedura. La misura proposta è quindi proporzionata agli obiettivi citati.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto di cui si dispone per conseguire l'obiettivo è un accordo internazionale; è quindi necessaria l'autorizzazione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo internazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che, in previsione del recesso del Regno Unito dall'Unione, autorizza l'avvio di negoziati volti alla suddivisione delle concessioni dell'OMC sui contingenti tariffari spettanti all'Unione, allegate all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In vista del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione è opportuno adattare quantitativamente i vigenti impegni per le merci assunti dall'Unione europea nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Occorre in particolare suddividere fra il Regno Unito e l'Unione quale si configurerà a seguito del recesso di tale paese dall'Unione i contingenti tariffari vigenti per determinati prodotti agricoli, della pesca e industriali compresi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione, allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994).
- (2) È opportuno quindi autorizzare la Commissione ad avviare, in virtù dell'articolo XXVIII del GATT 1994, negoziati con i membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato ai fini della modifica di detti contingenti tariffari.
- (3) Il Regno Unito dovrebbe avviare in sede OMC le procedure atte alla definizione del proprio elenco delle concessioni e degli impegni già prima della data in cui cesserà di essere membro dell'Unione.
- (4) È opportuno quindi autorizzare il Regno Unito ad avviare le procedure necessarie per la definizione del proprio elenco delle concessioni e degli impegni da allegare al GATT 1994, fra cui l'avvio di negoziati con altri membri dell'OMC al fine di stabilire la propria quota dei contingenti tariffari da includervi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare, a nome dell'Unione, negoziati con i membri dell'OMC dotati di diritti di negoziato al fine di modificare i contingenti tariffari attualmente inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione allegato al GATT 1994.

Articolo 2

Le direttive di negoziato impartite alla Commissione figurano nell'allegato.

Articolo 3

La Commissione conduce i negoziati in consultazione con il [nome del comitato speciale – inserimento a cura del Consiglio].

Articolo 4

Il Regno Unito è autorizzato ad avviare le procedure necessarie per la definizione del proprio elenco delle concessioni e degli impegni da allegare al GATT 1994 e dei relativi limiti quantitativi, fra cui l'avvio di negoziati con altri membri dell'OMC al fine di stabilire la propria quota dei contingenti tariffari attualmente inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione allegato al GATT 1994.

Articolo 5

La Commissione e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*